

ALL. D. E. E. N. 18 DEL 12-05-2020



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
(Città Metropolitana di Bari)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI STRUTTURE PER L'ESPOSIZIONE DI MERCI

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI. PROT. N. 0012242 DEL 08-05-2020

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12-05-2020

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento è stato predisposto per disciplinare l'occupazione temporanea (massimo 300 giorni in un anno solare) del suolo pubblico pertinente ai locali di pubblico esercizio e delle relative strutture per la somministrazione di alimenti e bevande (denominate *dehors*) e l'allestimento di strutture per l'esposizione di merci connesse alle attività commerciali al dettaglio.
2. Per gli aspetti tributari di tali strutture si applicano le norme del D.Lgs n. 507/93 e del vigente regolamento comunale disciplinanti la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP).

ARTICOLO 2

Prescrizioni generali per l'occupazione di suolo

1. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali l'occupazione non deve occultare l'avvistamento del traffico veicolare e della segnaletica stradale.
3. L'autorizzazione all'installazione, oltre che dalle disposizioni del presente regolamento, è comunque subordinata al rispetto delle norme di tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii., con particolare riferimento all'art. 10 c.4 lett. G, all'art. 12 c. 1, all'art. 21, all'art. 106 c.2 bis, e all'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., del Codice della Strada, della sicurezza dei locali pubblici e dei requisiti igienico-sanitari previsti per i locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.
4. Gli elementi quali dehors, elementi di copertura (ombrelloni, gazebo, pergole), elementi di perimetrazione (ringhiere, fioriere, pannelli), elementi di livellamento (pedane), arredi (tavoli, sedie, poltroncine, ecc.) e accessori (stufe, cestini, elementi di servizio alla gestione, illuminazione, ecc.), dovranno uniformarsi alle indicazioni contenute nell'allegato "A" "DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE PER L'APPLICAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI STRUTTURE PER L'ESPOSIZIONE DI MERCI" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ARTICOLO 3

Pubblicità sugli elementi componenti installati

1. Sugli elementi componenti i dehors o le strutture per l'esposizione delle merci non sono ammessi mezzi pubblicitari, esclusi quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili esclusivamente sui manufatti previo pagamento della relativa imposta di pubblicità ove ne ricorrano i presupposti impositivi.

ARTICOLO 4

Lavori per l'installazione nel sito e nel sottosuolo del sito

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere programmate di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso l'Ente e/o il

soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero (e comunque con un preavviso di 30 giorni all'esercente mentre per i lavori di urgenza a semplice richiesta dell'ente o dell'operatore privato che dovrà eseguire le opere). Nel centro storico e sull'intera area dell'estramurale (entrami i lati) non è consentita l'installazione degli elementi dei dehors con modifiche al piano pavimentale. Ogni elemento pertanto dovrà essere semplicemente poggiato sulla pavimentazione.

ARTICOLO 5

Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi installati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private consequenziali e/o attinenti alla concessione amministrativa, deve essere risarcito direttamente dagli esercenti.

ARTICOLO 6

Manutenzione degli elementi

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors e delle strutture per l'esposizione delle merci devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.

2. L'area utilizzata per l'installazione delle strutture deve essere mantenuta in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibita ad altro uso da quanto autorizzato.

3. È fatto obbligo ai titolari di concessione di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, procede alla revoca della concessione e alla rimozione coatta del manufatto, con l'addebito delle spese relative e di quanto altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

ARTICOLO 7

Procedure e semplificazioni

1. Le procedure relative ai procedimenti amministrativi prelusivi all'adozione dei provvedimenti di concessione per l'installazione di dehors e di strutture per l'esposizione delle merci sono definite con specifici atti dell'Ufficio Attività Produttive del Comune di Acquaviva delle Fonti, dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio di Polizia Municipale, e comunque nel rispetto dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa dettati dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. La durata del procedimento per il rilascio della concessione o diniego per la collocazione temporanea, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, è determinata in 30 giorni.

3. Le procedure definite secondo quanto previsto dal precedente comma 1 devono tener conto dei passaggi istruttori interni ed esterni all'Amministrazione comunale, precisando i casi nei quali essi abbiano rilevanza obbligatoria.

4. In ogni caso deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di concessione, al fine di assicurare all'interessato la partecipazione nel procedimento stesso con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 8

Modalità delle richieste e concessione

1. Il titolare di un esercizio pubblico che intenda collocare su suolo pubblico, ovvero privato di uso pubblico, un dehors o una struttura per l'esposizione di merci, deve ottenere preventiva concessione da parte dell'Amministrazione comunale nel rispetto delle normative vigenti. La concessione è valida per 300 giorni naturali e consecutivi in un anno solare salvo diverse prescrizioni delle aree sottoposte a vincolo. Al termine del periodo annuale di concessione la struttura deve essere comunque rimossa ripristinando lo stato dei luoghi.

2. Al fine di facilitare lo sviluppo del provvedimento per la concessione di cui al punto precedente, il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione deve presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), con almeno 45 giorni di anticipo rispetto al periodo per il quale si richiede la concessione stessa, formale istanza con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della seguente documentazione:

- a) planimetria di rilievo dello stato dei luoghi, in scala 1:100/1:50, firmata da un tecnico abilitato, per la rappresentazione dello stato di fatto con l'indicazione delle quote plano volumetriche dei piani di calpestio, dei percorsi pedonali e carrabili, dei chiusini e caditoie, ecc.) con l'indicazione dell'area interessata;
- b) planimetria di progetto, quotata in scala 1:100/1:50, firmata da un tecnico abilitato, l'indicazione dell'area interessata (mediante tratteggio o retino non coprente) e la disposizione degli elementi di arredo urbano;
- c) relazione tecnico-descrittiva, firmata da un tecnico abilitato, idonea a consentire la verifica delle disposizioni del presente regolamento e della staticità strutturale del manufatto da installare.
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante:
 - l'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - l'autorizzazione dell'esercizio pubblico;
- e) Ricevuta di avvenuto pagamento Tari, Tarig e Tosap. Nel caso di richiesta di rateizzazione, si considerano regolari i pagamenti rateali effettuati alle scadenze concesse in rateazione a condizione che la stessa sia stata richiesta almeno tre mesi prima e concessa prima della concessione in uso del suolo pubblico. Si considerano altresì regolari quelle posizioni per le quali non è stata versata interamente la tariffa tari 2018 fino alla data di esecutività del provvedimento per l'erogazione del contributo a fondo perduto a favore di alcune categorie di imprese giusto bando del 28.12.2018 Prot. n.29869;
- f) copia della polizza assicurativa per danni civili contro terzi già stipulata dalle attività.

3. Ove la struttura sia quella collocata nella stagione immediatamente precedente e risulti conforme alle tipologie ammesse dal presente disciplinare, è consentito il rinnovo della concessione temporanea dell'anno precedente. Il rinnovo è concesso fino ad un massimo di 4 volte consecutive, secondo la procedura semplificata di cui al successivo comma 4.

4. Qualora sia richiesto il rinnovo della concessione temporanea la dichiarazione, in calce all'istanza del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione attestante la totale conformità della struttura a quella precedentemente oggetto della concessione originaria, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata al precedente comma 2, lett. a), b), c), mentre vanno riprodotti gli atti di cui sempre al comma 2, lett. d), e), f).

5. Allo scadere del termine della concessione e qualora per la medesima non sia stato concesso il rinnovo, ogni singolo elemento della struttura dovrà essere prontamente rimosso dal suolo pubblico e/o privato di uso pubblico, con il ripristino dello stato dei luoghi.

6. Ad avvenuta installazione del dehors o di una struttura per l'esposizione di merci, il titolare della concessione è tenuto a trasmettere prima dell'uso allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), preposto al rilascio della concessione, certificato di regolare esecuzione redatto da professionista abilitato corredato da idonea documentazione fotografica -almeno due foto a colori formato 9x12 cm- della struttura installata. A tale documentazione dovrà essere allegata copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di occupazione suolo pubblico (TOSAP), pena il diniego/revoca della concessione.

7. In qualsiasi momento l'Amministrazione può svolgere controlli sulla conformità delle strutture installate al progetto presentato e alle prescrizioni eventualmente imposte.

8. Entro lo scadere del termine della concessione, sarà possibile richiedere un ulteriore proroga del periodo di occupazione, purché lo stesso non superi il limite dei 300 giorni (270 per il centro storico) naturali e consecutivi di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 8 bis **Disposizione transitoria-Emergenza COVID-19**

Al fine di favorire la ripresa delle attività commerciali, in concomitanza con la grave emergenza COVID-19 che non consente di pianificare con certezza le attività all'aperto e, alla data dell'approvazione del presente regolamento, pone ancora numerose incognite in merito a una possibile riacutizzazione della pandemia; considerate, inoltre, le difficoltà economiche delle famiglie e i timori di contagio che potrebbero scoraggiare i consumi; i titolari di esercizi pubblici di somministrazione che nell'anno 2019 abbiano già ottenuto il permesso per l'occupazione di suolo pubblico, per il solo anno 2020 potranno fare ricorso alla proroga o al rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate, previo inoltre di regolare richiesta con allegata autocertificazione in ordine alla sussistenza dei requisiti già verificati l'anno precedente o tramite SCIA. A tal fine per quest'anno si deroga all'applicazione dell'art.8 per gli esercizi che chiederanno il rinnovo o la proroga."

ARTICOLO 9 **Iter delle pratiche**

1. Il RUP dello S.U.A.P., competente a ricevere l'istanza, ne cura l'istruttoria acquisendo i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Commercio e dell'ASL competente.

2. Il RUP dello S.U.A.P., sulla base dei pareri acquisiti e dell'istruttoria effettuata, provvede al rilascio, al rinnovo, al diniego o alla revoca della concessione.

3. Resta inteso che per le richieste di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nelle aree ricadenti in Zona Omogena "A" del vigente Piano Regolatore Generale (PRG), dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione della Soprintendenza di cui al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii., art. 10 c.4 lett. G, art. 12 c. 1, art. 21, art. 106 c.2 bis.

ARTICOLO 10 **Impatto acustico**

1. Negli spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande disciplinati dal presente Regolamento devono essere sempre rispettate le norme relative alla salvaguardia dei diritti dei terzi nel rispetto dei limiti relativi all'inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, volume impianti televisivi o musicali).

2. Al fine di tutelare la salute e la quiete pubblica, è vietato superare nei suddetti spazi i valori limite di emissione previsti dal DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e s.m.i..

ARTICOLO 11

Ritiro, revoca e sospensione delle concessioni

1. La concessione per l'installazione di dehors o di strutture per l'esposizione delle merci può essere revocata, con emanazione di specifico provvedimento d'ufficio, quando l'Amministrazione comunale deve utilizzare diversamente l'area interessata dall'installazione, in tal caso si provvederà ad informare, almeno tre mesi prima, i soggetti interessati all'impossibilità di rinnovo dell'autorizzazione, previa verifica della cantierabilità del progetto esecutivo relativo alle trasformazioni dell'area.

2. La concessione deve essere revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) qualora la mancanza di manutenzione comporti un nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;

b) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;

c) in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico e della TARIG riferito all'anno corrente.

ARTICOLO 12

Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D. lgs 30 aprile 1992 n. 285 fatto salvo il minimo edittale previsto dall'art. 10 comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

ARTICOLO 13

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'Atto Deliberativo di approvazione.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni che verranno impartite dall'Amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentarie vigenti.

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE PER L'APPLICAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI STRUTTURE PER L'ESPOSIZIONE DI MERCI.

INDICE

1. OCCUPAZIONI CONSENTITE AI PUBBLICI ESERCIZI
2. OCCUPAZIONI CONSENTITE PER L'ESPOSIZIONE DI FRUTTA E VERDURA
3. OCCUPAZIONI CONSENTITE PER L'ESPOSIZIONE DI FIORI

1. OCCUPAZIONI CONSENTITE AI PUBBLICI ESERCIZI

Sono definite le attrezzature insistenti su suolo pubblico e pertinenti ad un pubblico esercizio (somministrazione alimenti e bevande: ristoranti, pizzerie, trattorie, caffè, bar, osterie, ecc.). L'occupazione di suolo pubblico è concedibile dove ciò non sia in contrasto con la tutela degli edifici e delle cose di interesse culturale e ambientale, dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità carrabile o barriera architettonica per quella pedonale e dove non costituisca impedimento al convogliamento e raccolta delle acque meteoriche.

1.1 Dehors

Per *dehors* si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, e privato di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio per somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare i dehors sono definiti da *elementi di arredo urbano*. Per *elementi di arredo urbano* si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto destinati ad un uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali di pubblico esercizio.

Gli *elementi di arredo urbano* sono suddivisibili nelle seguenti categorie:

- Elementi di copertura (ombrelloni, gazebo, pergole);
- Elementi di perimetrazione (ringhiere, fioriere, pannelli);
- Elementi di livellamento (pedane);
- Arredi (tavoli, sedie, poltroncine, ecc.);
- Accessori (stufe, cestini, elementi di servizio alla gestione, illuminazione, ecc.).

Nel dettaglio, gli *elementi di arredo urbano* comprendono le seguenti tipologie:

- a. Ombrelloni;
- b. Sedie e tavolini;
- c. Stufe per esterni;
- d. Paraventi;
- e. Elementi di illuminazione;
- f. Cestini portarifiuti;

- g. Tende parasole;
- h. Fioriere;
- i. Paletti;
- j. Pedane;
- k. Coperture a gazebo.

1.2 Indicazioni generali dehors

Requisiti generali

Tutte le strutture devono sempre soddisfare i seguenti requisiti:

- possono occupare i marciapiedi fino al limite massimo di metà della loro larghezza, purché non sussistano altri tipi d'impedimento sullo spazio rimanente e restino comunque completamente liberi almeno 2 metri per la circolazione pedonale. Quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, tra cui la presenza di marciapiedi di larghezza inferiore a 4 metri, l'occupazione può essere effettuata a condizione che sia garantita la circolazione delle persone con limitata od impedita capacità motoria. Occorre quindi garantire una larghezza minima del percorso pedonale non inferiore a ml 1,50, per tratti di lunghezza superiore a 10 metri, ed una larghezza non inferiore a ml 0,90 per tratti di lunghezza uguale od inferiore a 10 metri.
- non devono costituire pericoloso ostacolo per l'utenza pedonale ed in particolare per le persone con limitata od impedita capacità motoria;
- tra il "dehors" e il locale pubblico di riferimento, qualora non vi sia uno spazio antistante sufficiente, è possibile frapporre la carreggiata stradale purché l'occupazione riguardi spazi pubblici posti nelle vicinanze (anche se non in adiacenza) del pubblico esercizio e previa acquisizione del parere di competenza della ASL;
- non devono trovarsi a ridosso dei fabbricati nelle zone di rilevanza storico-ambientale e comunque qualora le condizioni del marciapiede siano tali da rendere oggettivamente preferibile e più opportuno nell'interesse collettivo. In questi casi si dovrà quindi concedere l'occupazione lungo il cordolo del marciapiede e questo criterio sarà adottato per l'intero tratto stradale interessato o per l'intero isolato al fine di assicurare condizioni omogenee di occupazione. In tale ipotesi, il cordolo del marciapiede dovrà essere escluso da ogni forma di occupazione. Dal ciglio del marciapiede, e su di esso, dovrà essere lasciata libera una larghezza non inferiore a cm 50;
- in prossimità degli incroci, essere allineate allo spigolo del fabbricato;
- non occultare alla vista la segnaletica stradale, le luci semaforiche e/o del traffico veicolare, né intralciare i passi carrabili;
- non creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici;
- non impedire il funzionamento, l'utilizzo e la manutenzione delle reti tecniche o degli elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.);
- non ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche;
- nei casi in cui sussistano disallineamenti di fabbricati tali da formare una rientranza antistante la sede dell'attività, l'occupazione di suolo pubblico dovrà arretrarsi parallelamente alla linea del marciapiede, secondo disposizione concordata con gli uffici preposti (SUAP, U.T.C. e Polizia Municipale).

Prescrizioni generali sulla collocazione

Tutte le strutture devono sempre rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Il posizionamento degli elementi di arredo urbano e la loro organizzazione deve sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate

in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.

2. La superficie massima di occupazione consentita, sempre di forma regolare, sarà al massimo equivalente al doppio della superficie interna dell'esercizio e comunque **non superiore a 75 metri quadrati**;
3. La lunghezza massima dello spazio occupato non deve superare il fronte dell'esercizio;
4. Se presenti sulla carreggiata, in aree pedonali, la profondità massima consentita è pari al 50% della larghezza della stessa, mantenendo uno spazio libero adeguato per il transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia. Negli altri casi l'occupazione della carreggiata stradale è consentita ove il marciapiede sia inesistente ovvero di larghezza inferiore a metri 3,0. Quindi qualora debba essere localizzata al di fuori del borgo antico, o delle eventuali Zone a Traffico Limitato future, l'occupazione è assentita allorquando:
 - non ecceda la profondità massima di 2 m, fatta eccezione per i siti ove esistano spazi liberi maggiori sulla carreggiata antistante la sede dell'attività e comunque l'occupazione deve essere definita in accordo con gli uffici preposti (SUAP, UTC e P.M.);
 - vi sia disponibilità di spazi per la sosta veicolare nelle vicinanze del pubblico esercizio;
 - l'occupazione disti almeno 5,0 metri dalle intersezioni stradali;
 - residui carreggiata utile per i veicoli (anche mediante l'adozione di provvedimenti limitativi della sosta) non inferiore a 6,0 metri se in strade a doppio senso di marcia e non inferiore a 3,0 metri se in strade a senso unico;
 - vengano adottati idonei sistemi ovvero dispositivi per rendere visibile l'ingombro della carreggiata in ore notturne;
 - venga lasciato libero da ingombri il marciapiede.
5. Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all'esterno del dehors quali balaustre, statue, lampioncini, ecc;
6. Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquettes, stuoie, linoleum, ecc; tutte le strutture sopra citate dovranno essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e gli spazi occupati dovranno essere accessibili ai soggetti diversamente abili;
7. Tutti gli elementi pubblici di arredo collocati nel territorio urbano, quali panchine, fioriere, cestini, ecc., non possono essere compresi nella superficie occupata dal dehors e devono essere fruibili all'uso pubblico.

MATERIALI: Sono ammessi tutti i materiali, fatto salvo per le aree ricadenti in zona "A" Centro Storico del vigente PRG, per le quali occorre l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

1.3 Elementi di arredo urbano: prescrizioni per l'installazione

Seguono le prescrizioni tecniche per l'installazione delle diverse tipologie di arredo urbano consentite sul suolo pubblico che costituiscono, delimitano e arredano i dehors per la somministrazione di alimenti e bevande.

Ombrelloni

GEOMETRIA: E' consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni. Tali ombrelloni devono essere di forma quadrata o rettangolare e un'altezza minima, compresa tra il piano di calpestio sottostante e il punto più basso del telo ombreggiante, pari a m 2,20.

Gli ombrelloni devono avere un unico sostegno, installati esclusivamente all'interno dell'area

concessa.

MATERIALI: Sono ammessi tutti i materiali, fatto salvo per le aree ricadenti in zona "A" Centro Storico del vigente PRG, per le quali occorre l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI: E' consentita la scritta indicante il solo logo o il nome dell'attività commerciale, di dimensioni ridotte e collocato nella fascia terminale del telo ombreggiante, con divieto di qualsivoglia scritta pubblicitaria. E' fatto divieto, ad integrazione dell'elemento di copertura (ombrellone), l'installazione di tende parasole. Non è consentita, ad integrazione dell'elemento di copertura (ombrellone), l'installazione di teli verticali, abbassabili e/o raccogliibili lateralmente è altresì l'installazione di paraventi con le caratteristiche di seguito specificate. Lo stesso vale per eventuali tiranti di controvento che potrebbero causare ostacolo o intralcio alla circolazione ciclo-pedonale. Per i dettagli tecnico-costruttivi si rimanda alle immagini di seguito riportate.

Sedie e tavolini

GEOMETRIA: La geometria di tali elementi deve essere di disegno lineare.

MATERIALI: Le sedie e i tavolini devono essere in midollino naturale (legno o sintetico) o in ferro battuto o in metallo, o in policarbonato.

Stufe per esterni

Le stufe per esterni da posizionare nella stagione invernale dovranno essere, in metallo di colore grigio scuro, ghisa o acciaio, mobili e con alimentazione a gas (rispondente alle vigenti normative di sicurezza degli impianti).

Paraventi

GEOMETRIA: I paraventi dovranno essere costituiti da elementi modulari e di altezza massima da terra pari a cm 170.

MATERIALI: Sono ammessi tutti i materiali, fatto salvo per le aree ricadenti in zona "A" Centro Storico del vigente PRG, per le quali occorre l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI: I paraventi devono essere facilmente rimovibili e stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro dell'area concessa. Le pannellature in materiale trasparente non devono riportare il logo o il nome dell'attività commerciale. Sono altresì vietate sulle pannellature trasparenti le scritte pubblicitarie o disegni di alcun genere. E' vietato l'ancoraggio alle murature dei prospetti degli edifici o al suolo dei paraventi.

Elementi di illuminazione

GEOMETRIA E MATERIALI: Gli apparecchi illuminanti sono consentiti esclusivamente nell'area d'installazione dei tavolini e delle sedie.

Sono ammessi tutti i materiali, fatto salvo per le aree ricadenti in zona "A" Centro Storico del vigente PRG, per le quali occorre l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI: Sono vietati collegamenti aerei e il cavo deve essere opportunamente protetto da idonee strutture certificate. Gli apparecchi illuminanti devono essere di dimensioni ridotte ed emettere luce monocromatica di colore chiaro, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli.

Tende parasole

GEOMETRIA: Le tende, per posizione e forma, debbono essere adeguatamente collocate rispettando il decoro edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante dei prospetti. La apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento e, in particolare, quando l'intera linea di appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi modanature o altri eventuali elementi di facciata. Non potranno essere in ogni caso apposte su edifici sottoposti a vincolo diretto ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

L'unica tipologia di tende ammessa è ad un solo telo frontale, e con meccanica dell'impianto richiudibile, escludendo la possibilità dei montanti verticali. Le tende, di larghezza pari alla luce dei vani delle aperture interessate, devono essere a falda inclinata e installate in modo tale da non interferire con la superficie esterna di stipiti, cornici e archivolti di portali ed essere completamente raccolte e contenute, assieme ai propri meccanismi, entro il vano nel quale sono collocate, nell'orario di chiusura dell'esercizio. La larghezza e l'altezza della struttura di ancoraggio alla parete dell'edificio della tenda non deve in ogni caso superare cm. 20 dal limite dello stipite delle vetrine o degli accessi degli esercizi commerciali.

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,20 ed è consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,00.

La sporgenza massima delle tende (misurata nella sua proiezione al suolo) deve essere di mt. 3,50, prevedendo la medesima sporgenza per i prospetti degli edifici compresi nello stesso isolato.

MATERIALI E COLORI: Sono vietati i teli in materiale plastico. Sono vietati in genere i materiali che riflettono la luce e non presentano superficie opaca. Sono ammessi solo teli di tessuto naturale, ignifugo, di colore bianco naturale- ecru e in tinta unita che si armonizzino con il fronte dell'edificio. Eventuali scritte pubblicitarie, diciture in genere, sono vietate e, laddove necessarie e valutate congruenti, sono consentite solo sulla fascia di finitura inferiore posta sul fronte tenda, con caratteri aventi altezza max. di 15 cm.

E' consentita la sola indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio solo se interessante una superficie massima contenuta entro il 10% di quella del telo. E' esclusa la pubblicità dei prodotti venduti.

L'indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore. E' vietata l'apposizione di simboli od elementi figurativi.

Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro, e sostituite allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento. La mancata manutenzione comporta la decadenza della concessione di suolo pubblico

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI: E' fatto divieto di installare ulteriori elementi ombreggianti, come gli ombrelloni ad integrazione delle tende parasole. Sono ammesse installazioni di tende solamente al piano terra ed a servizio esclusivo dei negozi prospicienti le piazze e le vie di ampia sezione stradale, con esclusione delle vie strette e dei vicoli.

Le tende non devono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica, non dovranno occultare la pubblica illuminazione; dovranno risultare omogenee per forma, colore e materiale. Le tende non devono presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione. Non possono essere collocate tende nelle arcate e tra le colonne dei portici pubblici o soggetti a pubblico passaggio.

Fioriere

GEOMETRIA: Le fioriere devono essere elementi modulari a pianta quadrata o rettangolare (lunghezza massima 60÷90÷120 cm), di altezza da terra non superiore a cm 60, stabili e mobili.

MATERIALI: Le fioriere possono essere realizzate in tutti i materiali, fatto salvo per le aree ricadenti in zona "A" Centro Storico del vigente PRG, per le quali occorre l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI: Le piante non devono superare, nell'insieme con la fioriera, l'altezza di cm 150 da terra e devono essere essenze autoctone. Sono espressamente escluse essenze arboree.

Paletti

GEOMETRIA: I paletti devono essere di dimensioni: larghezza massima cm 8, altezza massima da terra cm 90.

MATERIALI: Tali elementi devono essere realizzati in ghisa o acciaio satinato.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI: Nel caso d'installazione di una serie di paletti sui marciapiedi o nelle aree pedonali dovrà essere rispettato un interasse minimo di cm 120. Nel caso di sostituzione o di lavori di manutenzione ordinaria dei paletti il materiale e il colore dovranno essere uniformati al presente regolamento.

Pedane

MATERIALI E COLORI: Le pedane devono essere realizzate in legno di colore naturale esclusivamente nei casi in cui l'irregolarità della pavimentazione o la sua pendenza lo renda necessario per motivi igienici o di sicurezza. Le pedane devono essere poste ad una quota adeguata rispetto al piano stradale, salvo casi particolari e devono ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

Viene fatta salva per le aree ricadenti in zona "A" Centro Storico del vigente PRG, ogni prescrizione o limitazione imposta dalla Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Copertura a gazebo

MATERIALI E COLORI: Gazebo modulari di forma preferibilmente regolare accostabili in modo da realizzare dehors di dimensioni variabili, con strutture di sostegno metalliche o in legno.

Sono ammessi tutti i materiali e colori, fatto salvo per le aree ricadenti in zona "A" Centro Storico del vigente PRG, per le quali occorre l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

2. OCCUPAZIONI CONSENTITE PER L'ESPOSIZIONE DI FRUTTA E VERDURA

Attrezzature insistenti sui marciapiedi, per l'esposizione di frutta e verdura. Le strutture devono essere realizzate con materiali e finiture in armonia con il contesto architettonico circostante. Si rimanda ad apposita Ordinanza del Sindaco l'eventuale autorizzazione eccezionale per manifestazioni ed eventi di carattere pubblico, che prevedano l'esposizione di frutta e verdura, in deroga al presente Regolamento.

Specifiche tecniche

GEOMETRIA: Posti in adiacenza o distanti dai fabbricati su aree dalla forma preferibilmente rettangolare o quadrata. Dovendo contenere generi alimentari non confezionati, dovranno avere il piano di esposizione ad altezza dalla superficie di calpestio non inferiore a cm 70. **La superficie massima consentita è di 30 mq.** È fatto obbligo di lasciare un percorso pedonale libero da ingombri di larghezza pari almeno a 0,9 m lineari per il passaggio dei pedoni. In ogni caso viene fatta salva

ogni ulteriore disposizione imposta dalla Soprintendenza ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m. e i., limitatamente alle aree ricadenti in zona "A" Centro Storico del vigente PRG.

MATERIALI E COLORI: Sono ammessi tutti i materiali e colori, fatto salvo per le aree ricadenti in zona "A" Centro Storico del vigente PRG, per le quali occorre l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

ACCESSORI: Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo. Sono consentite esclusivamente lampade che emettano luce a temperatura di colore calda. Gli elementi d'illuminazione devono essere di espressività e decorazione contenuta, e scelti con cura in modo da risultare integrati con gli arredi e gli elementi delle perimetrazioni. Sono ammesse esclusivamente coperture con ombrelloni fatta salva l'autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 42/2004 per le aree ricadenti in zona "A" Centro Storico del vigente PRG.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI: Gli espositori non dovranno dare luogo a gocciolamento, per evitare l'insudiciamento del suolo. Sia gli espositori che le eventuali coperture, dovranno essere rimossi dall'esterno con la chiusura dell'esercizio commerciale (la loro presenza è limitata agli orari di apertura dei medesimi esercizi). Non sono consentite coperture che riproducano disegni o marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico. Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquette, stuoie, linoleum ecc.

3. OCCUPAZIONI CONSENTITE PER L'ESPOSIZIONE DI FIORI

Attrezzature insistenti sui marciapiedi, per l'esposizione di fiori. Le strutture devono essere realizzate con materiali e finiture in armonia con il contesto architettonico circostante.

Specifiche tecniche

GEOMETRIA: Posti in adiacenza o distanti dai fabbricati su aree dalla forma preferibilmente rettangolare o quadrata. **La superficie massima consentita è di 15 mq.** È fatto obbligo di lasciare un percorso pedonale libero da ingombri di larghezza pari almeno a 0,9 m lineari per il passaggio dei pedoni.

MATERIALI E COLORI: Sono ammessi tutti i materiali, fatto salvo per le aree ricadenti in zona "A" Centro Storico del vigente PRG, per le quali occorre l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

ACCESSORI: Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo. Sono consentite esclusivamente lampade che emettano luce a temperatura di colore calda. Gli elementi d'illuminazione devono essere di espressività e decorazione contenuta, e scelti con cura in modo da risultare integrati con gli arredi e gli elementi delle perimetrazioni. Sono ammesse esclusivamente coperture con ombrelloni fatta salva l'autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 42/2004 per le aree ricadenti in zona "A" Centro Storico del vigente PRG.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI: Gli espositori non dovranno dare luogo a gocciolamento, per evitare l'insudiciamento del suolo. Sia gli espositori che le eventuali coperture, dovranno essere rimossi dall'esterno con la chiusura dell'esercizio commerciale (la loro presenza è limitata agli orari di apertura dei medesimi esercizi). Non sono consentite coperture che riproducano disegni o marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico. Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquette, stuoie, linoleum ecc.

